



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BARBOLINI, FONTANA, GARRAFFA e MONGIELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2011**

Disposizioni fiscali in favore degli ultracentenari

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende rispondere alla combinazione di due convergenti criticità. La prima è più prettamente tecnica, dovuta al fatto che il codice fiscale include le due sole cifre finali dell'anno di nascita, così che – a parità degli altri elementi costitutivi del codice – il sistema in vigore non è più in grado di distinguere fra l'ultracentenario e il neonato. In altri termini, una data di nascita codificata per esempio «06S47» si applica ad una femmina nata sicuramente il giorno 7 novembre, ma indifferentemente in uno degli anni 1906 oppure 2006: un equivoco che sorge alle ore 0.01 del comune giorno di nascita. La questione è, allo stato, insuperabile.

La seconda è un'esigenza di equità sociale e sostanziale, in quanto i circa 8.600 ultracentenari italiani (si cui l'85% donne e il 15% uomini), pari a meno di due decimillesimi della popolazione complessiva, rappresentano nella quasi totalità dei casi una parte debole o debolissima sotto il profilo finanziario e patrimoniale, oltre che fisico; e, peraltro si può e si deve presumere che essi abbiano già più che largamente contribuito, nella loro lunga

vita, alle entrate dello Stato e degli enti locali, ove naturalmente ne esistessero i presupposti reddituali o patrimoniali.

Il problema dello *status* fiscale degli ultracentenari è stato meritoriamente sollevato, per prima, dell'Associazione contribuenti italiani «Contribuenti.it», che ha raccolto in passato, e anche recentemente rilanciato, le giuste lagnanze di molti ultracentenari e delle loro famiglie per i contrattempi e i fastidi creati da tale duplicazione legale dei codici fiscali.

Di qui il disegno di legge, di cui si auspica una sollecita approvazione, volta ad esentare gli individui dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1), dell'imposta comunale sugli immobili – e, quando sarà operativa, col 2014, dell'IMU – (articolo 2) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (articolo 3) a decorrere dalle ore 0.01 del giorno di compimento dal centesimo anno di età, escludendoli pertanto dal novero dei soggetti passivi di tributo allo scoccare della mezzanotte dell'ultimo giorno del novantanovesimo anno di vita.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».

## Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, recante i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e, con decorrenza dal 2014, dell'imposta municipale unica (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di soggetti passivi persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».

## Art. 3.

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di soggetti passivi persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».

## Art. 4.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei ministri e vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b*) Ministri e vice ministri; *c*) sottosegretari di Stato; *d*) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e*) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 di-

cembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al precedente periodo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.





